

N. R.G. [REDACTED]

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/10/2024



TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA

SEZIONE LAVORO

CAUSA n. r.g. [REDACTED]

tra

RICORRENTE/I

e

MINISTERO ISTRUZIONE

RESISTENTE/I

Oggi 17/10/2024 ad ore 9.39 il dott. Andrea Marangoni, dà atto che:

Per [REDACTED] l'Avv. [REDACTED] ha depositato le note di trattazione scritta.

Per **MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO** nessuno ha depositato le note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.

Il Giudice Del Lavoro

Andrea Marangoni



N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), elettivamente domiciliato in Modena, Corso [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED];

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), elettivamente domiciliato in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100, rappresentato e difeso, *ex 417-bis*, dalla Dott.ssa [REDACTED]

RESISTENTE

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 29/05/2023, il ricorrente indicato in epigrafe, inserito nelle graduatorie GPS, classe di concorso [REDACTED] con punteggio 70,5, rettificato successivamente a 50,5, in quanto l'Amministrazione, a suo dire, non avrebbe ritenuto idoneo, ai fini del punteggio, il servizio militare da egli prestato non in costanza di rapporto di lavoro, premettendo di aver prestato servizio militare nel periodo dal 29/04/1991 al 28/04/1992, in virtù del quale avrebbe diritto al riconoscimento di un punteggio aggiuntivo pari a 20 punti nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) della provincia di Modena, ha chiesto di:

- 1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio aggiuntivo, con conseguente rettifica della graduatoria da 50,5 a 70,5;*



2. *Condannare il Ministero dell'Istruzione in persona del legale rapp.te p.t. alla refusione delle* **RG n. [REDACTED]**
spese processuali a favore del sottoscritto procuratore antistatario". **Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/10/2024**

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione convenuta chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza della pretesa.

Il D.Lgs. n. 297 del 1994 - all'art. 485, comma 7, con riferimento al personale docente, e all'art. 569, comma 3, con riferimento al personale ATA – prevede, ai fini della carriera dei servizi prestati, che *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*.

L'art. 2050, D.Lgs. n. 66 del 2000, riguardante la *“valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”*, stabilisce inoltre, al comma 1, che *“i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”* e, al comma 2, che *“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*.

Malgrado l'interpretazione del Ministero resistente, secondo la quale il servizio militare di leva possa essere valutato solo se prestato in costanza di nomina, la Corte di Cassazione ha spiegato, in diverse e recenti pronunce (Cass. n. 5679/20, Cass n. 5004/21, Cass. n. 15127/21 e, da ultimo, Cass n. 8586/24) che, da una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050 (in virtù della quale il secondo costituisce specificazione del primo) si evince non una limitazione del riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, bensì - in conformità al principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, e al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito – l'imposizione di un generale riconoscimento di quel servizio, anche qualora reso in costanza di rapporto.

La Corte ha evidenziato che tale interpretazione lascia trasparire il coordinamento e non il contrasto dell'art. 2050 cit. con l'art. 485, comma 7, cit., potendosi, dunque, affermare che il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile devono sempre essere utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.).



Inoltre, con l'ordinanza n. 8586/2024, la Cassazione ha chiarito che i principi citati devono trovare puntuale applicazione anche alle graduatorie di circolo e d'istituto, le quali hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore, e costituiscono anch'esse selezioni *lato sensu* concorsuali, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050, D.Lgs. n. 66/2010.

Tutti gli interventi sopra menzionati hanno, quindi, ritenuto illegittima la previsione che escluda totalmente, per il personale docente, la valutabilità del servizio militare quando prestato non in costanza di nomina (inciso espresso dall'art. 15, comma 6, O.M. n. 112/2022, e applicato dall'Amministrazione convenuta), stabilendo così il diritto al pieno riconoscimento del servizio, indipendentemente dalla circostanza che questo sia stato espletato prima o durante l'instaurazione del rapporto di supplenza.

Va sottolineato come tale approdo non contrasti con quanto affermato dalla Suprema Corte, in relazione al servizio militare, con riferimento al personale ATA (*ex plurimis* Cass. sent. n. 22432/2024), in quanto la Corte ha fatto leva sulla sull'evidenza che il D.M. 50/2021 non escluda in toto la valutabilità del servizio militare ove questo sia stato svolto non in costanza di nomina (limitazione, invece, prevista per il personale docente dall'O.M. cit.), bensì riconosca un punteggio (pari al servizio svolto presso altra amministrazione), pur non cristallizzando la totale equiparazione delle due fattispecie.

Per tale ragione, la Corte di Cassazione, con riferimento al personale ATA, ha affermato che *"non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021 [Diversamente dall'O.M. (...) nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto]"* (Cass. sentenza n. 22432/2024).

Alla luce di quanto sopra esposto, con riferimento al caso concreto, il ricorso deve essere accolto, con riconoscimento integrale del servizio di leva svolto dalla parte ricorrente e, conseguentemente, del relativo punteggio.

Le spese di lite seguono la soccombenza.



Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € [REDACTED] il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotta dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

PQM

1. Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a riconoscere al ricorrente il punteggio integrale relativo al servizio di leva prestato, con conseguente rettifica della punteggio complessivo, nella graduatoria per cui è causa, da 50,5 a 70,5;
2. Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € [REDACTED] per esborsi ed € [REDACTED] per compensi, oltre rimb. forf. IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.

Modena, 17.10.2024

Il Giudice Del Lavoro

Dott. Andrea Marangoni

